

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2023, n. 24-7195

Regolamento regionale 5/R/2020, articolo 6. Disposizioni per la determinazione dei ricavi normalizzati, limitatamente al periodo di validità indicato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dall'articolo 1, commi da 30 a 38, della legge 197/2022.



Seduta N° 377

Adunanza 12 LUGLIO 2023

Il giorno 12 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 13:55 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Chiara CAUCINO - Marco GABUSI - Matteo MARNATI

DGR 24-7195/2023/XI

OGGETTO:

Regolamento regionale 5/R/2020, articolo 6. Disposizioni per la determinazione dei ricavi normalizzati, limitatamente al periodo di validità indicato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dall'articolo 1, commi da 30 a 38, della legge 197/2022.

A relazione di: (Marnati), CAROSSO

Premesso che:

l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11-quater, comma 1, lett. a) del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, demanda alle regioni la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;

la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), dando attuazione a quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione, ha disciplinato le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, perseguendo l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico piemontese, nell'ottica di uno sviluppo della comunità regionale rispettoso dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili e la tutela dei corpi idrici piemontesi e degli ecosistemi connessi;

l'articolo 21 della suddetta legge regionale 26/2020, in particolare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1 quinquies del d.lgs. 79/1999, ha inserito nella legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) l'articolo 14 ter, che introduce, a decorrere dal 2021, il canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata

come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica;

il sopra citato articolo 14 ter demanda ad un regolamento della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, la determinazione dell'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione;

con il regolamento regionale, recante "Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica", sono stati determinati l'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione;

l'articolo 6 del suddetto regolamento, in particolare, dispone che *"i ricavi normalizzati sono direttamente correlati all'effettiva quantità di energia elettrica immessa in rete e quantificati per ciascuna utenza, al netto dell'energia fornita a titolo gratuito, sommando su base annua il prodotto della quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario registrato sul Mercato del Giorno Prima"*, stabilendo inoltre, al comma 4, che i dati *"sono riferiti al consuntivo dell'anno solare antecedente all'annualità di riferimento del canone di concessione"*.

Premesso, inoltre, che:

- nel corso del 2022, in considerazione della grave crisi dei prezzi dell'energia, lo Stato ha introdotto, con l'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, un meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica immessa in rete da alcune tipologie di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili a decorrere dal 1° febbraio 2022;
- tale meccanismo prevede che il GSE (Gestore Servizi Energetici) sia chiamato a quantificare e a richiedere ai produttori di energia elettrica la restituzione dei cosiddetti "extraprofitti", determinati in base alla differenza tra il prezzo di riferimento definito dalla norma e il prezzo di vendita all'ingrosso dell'energia;
- l'articolo 1, commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 sia applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 15-bis del decreto-legge 4/2022;
- i predetti meccanismi di compensazione incidono *ex lege* sul prezzo di vendita registrato sul Mercato del Giorno Prima, definendo, per gli impianti idroelettrici, un tetto massimo al prezzo di vendita dell'energia elettrica oltre il quale i produttori sono tenuti a versare al GSE i cosiddetti "extraprofitti".

Richiamato che il sopra citato regolamento regionale 5/R/2020, in particolare, prevede che:

- all'articolo 3, i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione Piemonte un canone annuale, la cui componente variabile è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati;
- all'articolo 6, comma 1, i ricavi normalizzati sono direttamente correlati all'effettiva quantità di energia elettrica immessa in rete e quantificati per ciascuna utenza, al netto dell'energia fornita a titolo gratuito, sommando su base annua il prodotto della quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario registrato sul Mercato del Giorno Prima.

Dato atto che, in esito alle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta opportuno che, limitatamente al periodo di validità indicato dalle predette

disposizioni nazionali, ai fini della determinazione della componente variabile del canone di cui all'articolo 4 del regolamento regionale 5/R/2020 dai ricavi normalizzati quantificati ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento regionale 5/R/2020, siano decurtate le somme che i titolari di concessione di grande derivazione idroelettrica sono tenuti a versare al GSE in attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 1, commi da 30 a 38 della legge 197/2022.

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto;
vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;
vista la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26;
visto il regolamento regionale n. 5 del 18 dicembre 2020;
visto il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4;
vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

DELIBERA

- di stabilire che, limitatamente al periodo di validità indicato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dall'articolo 1, commi da 30 a 38, della legge 197/2022, ai fini della determinazione della componente variabile del canone di cui all'articolo 4 del regolamento regionale 5/R/2020, dai ricavi normalizzati quantificati ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento regionale 5/R/2020, siano decurtate le somme che i titolari di concessione di grande derivazione idroelettrica sono tenuti a versare al GSE in attuazione del suddetto articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e del suddetto articolo 1, commi da 30 a 38 della legge 197/22;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Allegato